



Ufficio: DAR/ADG-DMS Roma, 21/11/2023
Protocollo: 202300010936/A.G.
Oggetto: Triennio ECM 2023-2025: nuove delibere CNFC – obbligo formativo, riduzioni e precisazioni su spostamento crediti a triennio 2020-2022.

Circolare n. 14718

SS
9.5
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

La CNFC ha determinato, anche per il nuovo triennio ECM 2023-2025, l'obbligo formativo di 150 crediti, salvo eventuali esoneri, esenzioni e riduzioni personali, confermando l'applicazione delle riduzioni previste per i precedenti trienni.

Confermato il termine del 31.12.2023 per acquisire crediti ECM (di corsi con data fine evento max 31.12.2023) e sanare il debito formativo del precedente triennio 2020-2022, ma fissato al 30.6.2024 quello per lo spostamento dei relativi crediti ECM nel portale del Co.Ge.A.P.S.

Si fa seguito alle recenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, da ultimo, alle circolari [n. 14691 del 2 novembre u.s.](#) e [n. 14639 del 27 settembre u.s.](#), per fornire i seguenti aggiornamenti.

1. Obbligo Formativo triennio 2023-2025 – delibera CNFC n. 2/2023

Il 1° gennaio u.s. è cominciato il nuovo triennio formativo ECM 2023-2025.

La **Commissione Nazionale per la Formazione Continua** (CNFC), nella riunione del 8 novembre u.s., con la [delibera n. 2/2023](#), ha determinato in 150 crediti formativi l'obbligo formativo anche per il presente triennio, fatte salve le decisioni della Commissione stessa in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando l'applicazione per il triennio in corso delle riduzioni dell'obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:

- [delibera della CNFC del 23.09.2021 in materia di “Dossier formativo”](#);
- [paragrafo 1.1. punti n. 1\) e 2\) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.](#)

2. Spostamento crediti al triennio 2020/2022 – [delibera CNFC n. 2/2023](#)

Con la medesima delibera (vedi precisamente l'art. 2), la CNFC ha definito le **modalità per effettuare lo spostamento di crediti ECM al triennio 2020/2022, al fine di regolarizzare la relativa posizione formativa.**

L'acquisizione dei crediti formativi da imputare al precedente triennio 2020-2022 è confermata fino al 31 dicembre 2023, purché i **corsi abbiano “data di fine evento” fissata al massimo per il 31.12.2023.**

La possibilità di spostamento dei crediti ECM nel portale del Co.Ge.A.P.S. è stata **consentita fino al 30 giugno 2024.**

Ciò in quanto la normativa ECM prevede che i Provider abbiano 90 giorni di tempo dalla data di fine dell'evento formativo per inviare all'Ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. la rendicontazione degli eventi formativi tempistica fissata dalla per la rendiconta.

Sul sito istituzionale della Federazione www.fofi.it è attivo un disclaimer con **banner e countdown** per le due suddette scadenze temporali.

*****Riepilogando*****

Il farmacista che non ha assolto al proprio obbligo formativo nel triennio 2020-2022:

- può spostare, sin da ora, dal triennio 2023-2025 al triennio 2020-2022 i crediti già maturati e visibili nel portale del COGEAPS attraverso l'apposita funzione informatica;
- potrà spostare, fino al 30.6.2024, i crediti di corsi con scadenza al 31 dicembre 2023 (acquisiti quindi entro la fine dell'anno), che al momento non sono ancora visibili nel portale del COGEAPS, alla luce della citata tempistica di rendicontazione (N.B. la CNFC ha precisato che non è possibile inserire manualmente crediti di corsi mancanti prima della rendicontazione stessa e senza preventive interlocuzioni con i provider).

Si rammenta che **i farmacisti possono avvalersi della possibilità di acquisire i crediti anche per Autoformazione** che non sono soggetti a rendicontazione da parte del provider e che possono essere spostati, sin da ora, al triennio 2020-2022. Si fa riferimento anche all'autoformazione relativa alle **ulteriori attività** specifiche per la professione di farmacista **deliberate dal Comitato Centrale**, quali, ad esempio, la partecipazione a FarmacistaPiù (per tutte le ipotesi e per le informazioni complete si veda la già citata circolare [n. 14691 del 2 novembre u.s.](#)).

Esempio di Domanda frequente posta dagli iscritti:

“Sono un farmacista che sta frequentando i corsi FAD sulla piattaforma fadfofi.it relativi alla farmacia dei servizi con scadenza al 31 dicembre 2023.

Ho superato il corso FAD dal titolo “Ricognizione e riconciliazione della terapia farmacologica” in data 6/3/23 ma ad oggi ancora non mi risultano rendicontati.”

Esempio di Risposta della Federazione:

“Con riferimento al quesito posto si rappresenta che, come da normativa vigente (si veda, in particolare, il par 1.10 del Manuale del Professionista sanitario), è previsto che il provider, in questo caso FOFI, ha 90 giorni di tempo dalla data di fine dell'evento formativo per inviare all'Ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. la relativa rendicontazione, contenente i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti.

È, pertanto, possibile che Lei, per veder comparire i crediti sul Suo profilo informatico, debba attendere 90 giorni non dalla data in cui ha personalmente terminato il corso e acquisito l'attestato, ma da quella di fine evento.

Trascorsi 90 giorni, qualora gli attestati non dovessero essere presenti nella sua area riservata sul sito del COGEAPS <https://application.cogeaps.it/login/>, potrà contattare il provider dell'evento formativo per segnalare la relativa assenza, affinché provveda all'inserimento dei dati e dei crediti mancanti con una nuova rendicontazione ai sopraindicati Enti.

Soltanto qualora il provider non risponda alla richiesta o non adempia alla nuova rendicontazione, Lei potrà inserire manualmente nel citato portale del COGEAPS i crediti mancanti unitamente alla prova della pregressa comunicazione intercorsa con il provider.

3. Riduzione dell'obbligo formativo per i professionisti sanitari operanti nelle zone colpite da alluvioni nel 2023 – [delibera CNFC n. 3/2023](#)

In considerazione delle recenti emergenze meteorologiche che hanno colpito alcuni territori italiani, la Commissione con la [delibera n. 3/2023](#) ha ridotto di 1/3 l'obbligo formativo dei professionisti sanitari residenti nei comuni interessati dall'emergenza (indicati nell'allegato 1 del D.L n. 61/2023, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 100/2023) e per chi, seppur non residente, abbia svolto, in maniera documentata, la loro attività professionale nelle aree in stato di emergenza.

La CNFC ha specificato che, per questi ultimi, la riduzione è proporzionale al periodo di attività svolta e dovrà essere dichiarata entro il 31 dicembre 2025 attraverso il [portale del COGEAPS](#).

4. Tematiche di interesse nazionale – [delibera CNFC n. 5/2023](#)

La normativa vigente prevede la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della CNFC o su tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione stessa.

Con [delibera n. 5/2023](#) la CNFC ha deliberato che per il triennio 2023-2025 costituiscono interesse nazionale, le seguenti tematiche:

- Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale;
- Sanità digitale;
- Formazione in infezioni ospedaliere;
- Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023). Aspetti scientifici, tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze.

Anche in considerazione dell'applicazione delle descritte ipotesi di riduzioni, bonus e dello spostamento dei crediti di cui alle citate delibere della CNFC, si ricorda agli Ordini territoriali che sarà opportuno **scaricare nuovamente i file con tutte le statistiche e i dati completi dei crediti maturati dagli iscritti negli ultimi trienni formativi** nell'area riservata agli Ordini del [sito del COGEAPS](#) (per maggiori informazioni si vedano le slide

inviata con la circolare federale [n. 14135 del 14.12.2022](#)). La relativa funzione informatica è ancora in corso di aggiornamento e a breve sarà nuovamente on-line.

Per quanto riguarda le conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo formativo ECM (nella misura del 70% dei crediti formativi nel triennio 2023-25) sull'**efficacia della copertura assicurativa professionale**, si evidenzia quanto indicato nella suddetta circolare [n. 14691 del 2 novembre u.s.](#), in merito alla prossima emanazione dei decreti attuativi della L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). Si rammenta, inoltre, l'ipotesi di esenzione automatica per i professionisti ultrasessantenni che svolgono attività saltuaria prevista dalla delibera della CNFC del 14.12.2021 (esenzione sanitari in pensione con esercizio attività professionale occasionale, che la delibera CNFC del 04/02/2021 ha stabilito in un massimo annuale di Euro 5.000,00). Resta fermo l'obbligo del singolo professionista di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il citato portale COGEAPS essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM (cfr. [circolare federale n. 14016 del 21.10.2022](#) e specifica [guida COGEAPS pensionamento](#)).

*** *** ***

Alla luce dell'approssimarsi del termine del 31 dicembre 2023 per conseguire i crediti utili a sanare la posizione formativa del triennio 2020-2022 e della rilevanza delle sopraindicate decisioni della Commissione Nazionale, si raccomanda a tutti gli Ordini territoriali di voler assicurare la massima diffusione tra gli iscritti della presente circolare.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)